

INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO – AGGIORNAMENTO DEL 04 maggio 2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 – Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:

Le misure disposte con l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2022 sono prorogate fino al 31 maggio 2022, ad eccezione del PLF- Passenger Locator Form che non è più necessario compilare per entrare in Italia.

L'ingresso in territorio italiano è consentito presentando una delle certificazioni verdi COVID-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma2 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulta:

- Avvenuta **vaccinazione** anti SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (durata 270 giorni) o della somministrazione della relativa dose di richiamo (durata senza limite predefinito), con vaccino riconosciuto dall'EMA o equivalenti
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19 (durata 180 giorni), con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- Sottoposizione a **test molecolare** nelle ultime **72 ore** o **antigenico** nelle ultime **48 ore**

Se rilasciata da Stato membro UE o Stato terzo, deve essere redatta almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

INDICAZIONE 1

L'ingresso nel territorio nazionale è consentito alla seguente condizione:

- presentazione di una delle **certificazioni verdi** covid-19 (vedi pag. 1)

In caso di mancata presentazione della certificazione verde è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:

- comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente (vedi pag. 3)
- sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine di suddetto periodo

Deroghe all'effettuazione di test e sorveglianza sanitaria: vedi allegato 1

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere contatti sociali;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 5 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.

INDICAZIONE 2

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, aggiornato al 6 aprile 2021, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I cittadini residenti /in ingresso dall'estero e diretti in regione possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/modulo-rientro-in-italia-provincia-di-pordenone-it-en/?uuid=6bd2fb48-153d-4b70-90cf-df92792c08bb>

A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

A.S. GIULIANO ISONTINA

TRIESTE

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-trieste/?uuid=0f117609-fab5-432b-ae9f-fbf5ffbf86ba>

GORIZIA

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?uuid=1d2d2a9d-0511-4ca3-83a2-578d8b3cd106>

ALLEGATO 1 -DEROGHE

Deroghe attivate unicamente con autodichiarazione senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute

Ferma restando la seguente condizione generale:

- che non insorgano sintomi di COVID-19

1) Deroga alla presentazione della certificazione verde covid-19 prima dell'ingresso, dall'isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento

Ferme restando le condizioni generali sopra indicate la deroga, che si ottiene mediante autodichiarazione, si applica alle seguenti categorie:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio nazionale per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni, e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato
- in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato.

MINORI

I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.